

COMUNE DI PECETTO TORINESE

CAP 10020 - PROVINCIA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3

Tel. 0118609218/9- Fax 0118609073 – e mail:info@comune.pecetto.to.it

Partita IVA 02085860019 - C.F. 90002610013

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE IN RELAZIONE AI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO I

Principi generali, finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali erogate dal Comune, in correlazione alla normativa definita con il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche.

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti i servizi oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi e i servizi gestiti direttamente dal Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Chierese.

Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali

Il Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio-assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale e realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;
- recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minorazioni psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;

- sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- vigilare sulla condizione minorile;
- promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Art. 3 - Prestazioni, servizi e interventi

Il Comune di Pecetto Torinese, nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, può attivare interventi ed offrire servizi quali:

- Assistenza economica straordinaria
- Refezione scolastica
- Servizi parascolastici
- Trasporto alunni
- Centri diurni estivi per minori
- Soggiorni termali e marini per anziani
- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria di indigenti
- Servizi cimiteriali
- Accesso alla Casa di Riposo Comunale

Coloro che usufruiscono dei servizi sono tenuti, secondo un criterio di capacità economica, a contribuire ai costi dei servizi stessi, attraverso il pagamento di una tariffa.

La determinazione delle tariffe viene effettuata dall'Amministrazione annualmente in base ai costi di gestione di ciascun servizio.

La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi è determinata sulla base dei seguenti principi:

- a) gradualità della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà
- b) adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti
- c) definizione di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni

Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi oggetto del presente Regolamento sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno.

Per i minori la richiesta deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la potestà.

Gli utenti non residenti possono accedere ai servizi dietro corresponsione della tariffa massima allo scopo stabilita.

Per soggetti non residenti che però versino in particolare stato di indigenza, bisogno o emarginazione, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente se il Comune di provenienza assume preventivo e formale impegno a rimborsare al Comune di Pecetto la quota non corrisposta dall'utente.

Art. 5 – Competenze

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente Regolamento spettano al responsabile del servizio, sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici.

Le funzioni di controllo e verifica sull'attività del servizio vengono esercitate dal Sindaco o dall'Assessore all'Assistenza.

Art. 6 – Finanziamento dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi curati dal Comune avviene in base alle disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo Stato e dalla Regione.

Art. 7 – Controlli

Il Comune di Pecetto Torinese procede ad effettuare controlli a campione, e comunque in misura annualmente non inferiore al 20% dei beneficiari di prestazioni agevolate, circa la veridicità delle dichiarazioni rese e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Ministero delle Finanze.

Il responsabile del servizio può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Pecetto, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel periodo di riferimento del controllo.

Eventuali altre prestazioni o servizi socio-assistenziali istituiti dal Comune di Pecetto, ove siano rispettati gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica.

Art. 8 - Assistenza economica straordinaria

Il Comune di Pecetto Torinese, ferme restando le competenze e i servizi offerti dal Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, attiva un sostegno straordinario alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause reddituali e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà agli aventi diritto un ausilio finanziario straordinario, teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia, dovuta a cause eccezionali.

Tale fattispecie deve essere documentata da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per territorio, ove siano precisamente indicati l'ammontare dell'ausilio finanziario richiesto e la destinazione d'utilizzo del medesimo. Il provvedimento finale di assegnazione compete alla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

CAPO II

Criteria unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Art. 9 – Dichiarazione sostitutiva unica

La determinazione dell'ISEE è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D. Lgs. 445 del 2000, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva va redatta conformemente al modello-tipo previsto dalla vigente normativa.

Il richiedente dichiara contestualmente di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. A tale scopo dovrà specificare tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Il Comune effettua l'attestazione e trasmette i dati al sistema informativo dell'INPS tramite la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo.

Quando la dichiarazione non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune erogatore può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Quando un soggetto si avvale della facoltà di presentare una nuova dichiarazione per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma, da parte del Comune, la possibilità di stabilire per ogni singolo servizio la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione.

Art. 10 – Definizione di nucleo familiare

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al presente regolamento.

Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune) e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, nel rispetto di quanto dispone l'art. 1 bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 242.

Art. 11 - Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:

- 1) l'indicatore della situazione reddituale (ISR)
- 2) l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

Art. 12 - L'indicatore della situazione reddituale (ISR)

E' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche o, in mancanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva citata;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
- d) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di £. 10.000.000. In tale caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore della consistenza è assunto per la quota di spettanza.

Art. 13 - L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

E' determinato, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare, dalla somma dei seguenti valori:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso del periodo d'imposta considerato. Dal valore di ciascun fabbricato o terreno, si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di £. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione in oggetto:

1. l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di questi;
2. se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica
3. se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota

b) il valore del patrimonio mobiliare determinato secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 2, 3 e 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a £. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) del DPCM 7 maggio 1999, n. 221

Art. 14 – Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente

La situazione economica equivalente si ottiene sommando la situazione reddituale e quella patrimoniale considerata al 20% e dividendo tale valore per un parametro variabile in base alla composizione del nucleo familiare, secondo la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Con:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva

CAPO III Disposizioni diverse

Art. 15 – Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente regolamento va redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione.

Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successivi decreti attuativi.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio, ove consentito, ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Art. 16 - Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il personale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata, per lo svolgimento delle funzioni di carattere socio-assistenziale, che competono al Comune, nel rispetto di quanto dispone la legge n. 675 del 1996.

È ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre PP.AA. o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato.

Art. 17 – Norme finali

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contrastante con le presenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia al D. Lgs. 109 del 1998 ed alle successive modifiche ed integrazioni, nonché ai relativi decreti di attuazione.

Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione troveranno immediata applicazione.

I criteri stabiliti nel presente regolamento troveranno già applicazione con riferimento al servizio di refezione scolastica rispetto all'anno scolastico 2001-2002. Per i successivi anni ed in tutti gli altri casi l'applicazione verrà disposta con apposito provvedimento della Giunta Comunale che individui nel dettaglio tariffe e soglie ISEE.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE IN RELAZIONE AI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

INDICE

CAPO I

Principi generali, finalità e ambito di applicazione

Art. 1 – Oggetto	pag. 1
Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio-assistenziali	pag. 1
Art. 3 - Prestazioni, servizi e interventi	pag. 2
Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi	pag. 2
Art. 5 – Competenze	pag. 3
Art. 6 – Finanziamento dei servizi	pag. 3
Art. 7 – Controlli	pag. 3
Art. 8 - Assistenza economica straordinaria	pag. 3

CAPO II

Criteria unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate

Art. 9 – Dichiarazione sostitutiva unica	pag. 4
Art. 10 – Definizione di nucleo familiare	pag. 4
Art. 11 - Indicatore della situazione economica (ISE) e indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	pag. 5
Art. 12 - L'indicatore della situazione reddituale (ISR)	pag. 5
Art. 13 - L'indicatore della situazione patrimoniale (ISP)	pag. 6
Art. 14 – Criteri per la determinazione della situazione economica equivalente	pag. 7

CAPO III

Disposizioni diverse

Art. 15 – Istruttoria della domanda	pag. 7
Art. 16 - Utilizzo dei dati personali	pag. 8
Art. 17 – Norme finali	pag. 8